Polizia Municipale di Mariglianella

Città Metropolitana di Napoli

Area Vigilanza – Ufficio Circolazione Stradale

Tel. 0818412512 – E mail: compoliziam.mariglianella@asmepec.it - Fax 081019487815

ORDINANZA n° 51 del 08/09/2022

OGGETTO: ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA NEL TRATTO DI STRADA DI VIA UMBERTO I (S.P.463 Corso Umberto I in Mariglianella) COMPRESO TRA VIA FIRENZE E VIA GIACOMO LEOPARDI;

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

VISTO che il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. dispone:

- all'art. 5, al comma 3, che "I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese pubbliche mediante i prescritti segnali..."

- all'art. 6, al comma 4, che "L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinare categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade...";

- all'art. 7, al comma 1, che "Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6 commi 1, 2 e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; inoltre al comma 3, che "Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada" ed infine al comma 9, che "I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio..." e che tutte le suddette considerazioni permettono quindi di ritenere che il comune possa adottare misure di limitazione del traffico rivolte a particolari categorie di utenti della strada, al fine di tutelare l'incolumità pubblica ed il patrimonio stradale, nonché regolare la circolazione in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade, prevenire gli inquinamenti e tutelare il patrimonio artistico e ambientale;

PRESO ATTO della necessità di garantire migliori condizioni di sicurezza alla circolazione stradale e agli utenti della strada su via Umberto I tramite l'istituzione di un senso unico di marcia nel tratto di strada compreso tra via Firenze e via Giacomo Leopardi con direzione da quest'ultima verso via Firenze, con la predisposizione di apposita segnaletica verticale, la realizzazione di un apposito stallo di sosta per disabili;

RITENUTO di dover intervenire a tutela della sicurezza stradale;

PRESO ATTO che il tratto di strada di via Umberto I compreso tra via Firenze e via Giacomo Leopardi è di proprietà della Città Metropolitana di Napoli denominato "S. P. 463 Corso Umberto in Mariglianella";

VISTA la nota N°8187 del 08/06/2022, con la quale si chiede alla Città Metropolitana di Napoli Settore Tecnico Viabilità e Strade il nulla osta per l'istituzione del senso unico di marcia nel tratto di strada di via Umberto I compreso tra via Firenze e via Giacomo Leopardi;

PRESO ATTO del parere favorevole della Città Metropolitana di Napoli espresso con determina dirigenziale n°5279 del 30/06/2022 per l'istituzione del senso unico di marcia permanente sulla S. P. 463 "Corso Umberto in Mariglianella" nel

tratto compreso tra le intersezioni via Firenze e via G. Leopardi avente direttrice di marcia da quest'ultima verso via Firenze;

VISTO il Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);

VISTO il D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i (Regolamento di esecuzione ad attuazione del C.d.S.);

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico degli Enti Locali);

ORDINA

- L'istituzione di un senso unico di marcia permanente nel tratto di strada di via Umberto I compreso tra via Firenze e via Giacomo Leopardi con direzione da quest'ultima verso via Firenze;
- Il posizionamento di apposita segnaletica verticale che evidenzi l'andamento della strada, così come elencato: N.2 Senso Unico parallelo (Fig. II 348 art. 135 D.P.R. 495/92); - N.3 Direzione obbligatoria (Fig. II 80 art. 122 D.P.R. 495/92) - N.2 Senso Vietato (Fig. II 47 art. 116 D.P.R. 495/92);
- Confermare il divieto di transito degli autocarri con peso complessivo superiore a 35 t. su via Umberto I tratto da via XI settembre 2001 a via Firenze escluso gli automezzi per il carico e scarico delle merci nel tratto interessato;
- La revoca di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far tempo dall'entrata in vigore dello stesso.

DISPONE

• che il Comune provvederà all'istallazione di idonea segnaletica conforme al C. d. S. per il dispositivo di cui sopra;

• Che copia della presente sia notificata agli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada, che sono incaricati di vigilare in ordine alla corretta esecuzione.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;

- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199. Il presente atto amministrativo sarà reso noto al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on-line, sito Comune e affissione alle bacheche comunali.

Dalla Casa Comunale 08/09/2022

IL Responsabile dell'Area di Vigilanza
Comandante della P.M. Lgt. Geppino Petrella